



Istituto Superiore “Enzo Ferrari”

Vico Picardi - 98051 Barcellona P.G. (Me) - ☎ (090) 9702516 - 📠 (090) 9702515

Codice Fiscale 83000870838 – Codice Ministeriale. MEIS01100P

Sedi associate: I.P.S.I.A. di Barcellona P.G. – I.P.S.I.A di Pace del Mela - I.P.S.A.A. di Barcellona P.G. - I.P.S.A.A. di Milazzo

e-mail: meis01100p@istruzione.it meis01100p@pec.istruzione.it www.istitutoprofessionaleferrari.edu.it

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFERENTI BISOGNI EDUCATIVI

Approvato dal Collegio dei Docenti
il 21/12/2022

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
1. PREMESSA.....	4
2. FINALITA'.....	5
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
4. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.....	8
4.0. <i>Quadro generale</i>	8
4.1. <i>Alunni disabili (Legge 104/1992)</i>	8
4.2. <i>Alunni con disturbi evolutivi specifici</i>	9
4.3. <i>Alunni in situazione di svantaggio</i>	11
5. AZIONI PER L'INCLUSIONE.....	11
PARTE PRIMA. ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.....	12
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	12
2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE.....	13
2.1 <i>Cosa faranno i genitori</i>	13
2.2 <i>Cosa farà la scuola</i>	13
2.3 <i>Cosa faranno gli esperti ASL</i>	14
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE.....	14
4. LA DOCUMENTAZIONE.....	15
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO.....	17
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	18
PARTE SECONDA. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA.....	19
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	19
2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO.....	19
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE.....	19
3.1 <i>Cosa faranno i genitori</i>	19
3.2 <i>Cosa faranno i docenti</i>	21
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE.....	21
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO.....	23
5.1 <i>Individualizzazione e personalizzazione della didattica</i>	23
5.2 <i>Strumenti compensativi e misure dispensative</i>	23
5.3 <i>Verifica e valutazione</i>	26
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	26
PARTE TERZA. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI.....	27
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	27
2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A.....	27
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE.....	28
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO.....	29
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	30

PARTE QUARTA. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO.....	31
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	31
2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO.....	31
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE.....	32
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITA' DELL'INTERVENTO DIDATTICO.....	33
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	33
PARTE QUINTA: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.....	34
1. INTRODUZIONE.....	34
2. FINALITA'.....	34
3. ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO.....	34
4. PRIMA FASE : Amministrativo-Burocratico-Informativo.....	34
4.1 <i>Compiti della segreteria</i>	34
4.2 <i>Materiali</i>	35
5. SECONDA FASE: Comunicativa-Relazionale.....	35
5.1 <i>Compiti</i>	35
5.2 <i>Materiali</i>	35
5.3 <i>Compiti della Commissione</i>	36
5.4 <i>Criteri di assegnazione alla classe</i>	36
6. TERZA FASE: Educativo-Didattica.....	36
6.1 <i>Accoglienza</i>	37
6.2 <i>Inserimento nella classe /sezione</i>	37
6.3 <i>Suggerimenti metodologici</i>	37
6.4 <i>L'italiano come seconda lingua</i>	38
6.5 <i>Valutazione</i>	38
7. QUARTA FASE: Sociale.....	40
8. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	40

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

I Decreti Legislativi n. 66 del 2017 e n. 96 del 2019 stabiliscono che l'inclusione scolastica riguarda "Le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole nella prospettiva della migliore qualità della vita". Inoltre viene esplicitato chiaramente che le disposizioni del Decreto Inclusione si applicano "esclusivamente alle studentesse e agli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104", escludendo così tutti gli alunni con altre esigenze educative. Il nostro Istituto appellandosi all'autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) si impegna a promuovere ed implementare la cultura dell'inclusione attraverso la valorizzazione delle diversità e la promozione dei principi dell'accoglienza, della solidarietà e dell'equità. Pertanto il Collegio Docenti, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del MIUR, decide di accogliere ogni difficoltà, non solo quella "certificata", ma anche quella dovuta a svantaggio socioculturale, sottolineando tra l'altro che "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012).

Questo Protocollo d'Accoglienza esplicita l'attenzione della scuola nei confronti degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici di Apprendimento o altri disturbi, nonché problematiche e disagio scolastico determinato da fattori ambientali, culturali o linguistici, ed è finalizzato a favorirne l'integrazione e l'inclusione oltre che ad assicurarne il diritto allo studio ed il successo scolastico.

Con tale documento la scuola si impegna, dunque, a mettere in atto tutte le procedure e le azioni finalizzate a promuovere un'efficace formazione di tali alunni attraverso l'adozione di strategie didattiche che esplicitino una progettazione didattica ed educativa personalizzata, sia negli obiettivi che nei percorsi formativi.

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ha delineato ed esteso il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante a:

- alunni con **disabilità** (tutelati dalla Legge 104/1992);
- alunni **con disturbi evolutivi specifici**: tra cui
 - disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (tutelati dalla legge 170/2010)
 - alunni con deficit nell'area del linguaggio
 - alunni con deficit nelle abilità non verbali
 - altre problematiche severe
 - alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
 - alunni con funzionamento cognitivo limite
- alunni con **svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale**
- alunni **stranieri non alfabetizzati**

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

2. FINALITÀ

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni che hanno differenti bisogni educativi in tutto il percorso di studi
 - favorire un clima di accoglienza e inclusione;
 - favorire il successo scolastico e formativo;
 - ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
 - favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto di carattere:
 - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
 - comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
 - educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

In merito ai risultati di apprendimento, occorre fare una precisazione preliminare: l'adozione da parte della scuola di misure, modalità e strategie didattico-educative finalizzate al superamento di condizioni oggettive di difficoltà di uno studente, non può da sola, garantirne in modo automatico il successo formativo per il quale sono invece condizioni indispensabili la collaborazione e l'impegno dell'alunno, nonché la presenza di attitudini adeguate al corso di studi scelto, come ribadito dal TAR Piemonte, Seconda Sezione, con sentenza n. 580/2016:

“Non sussiste un diritto assoluto al “risultato di apprendimento” nel senso che evidentemente la scuola, pur dovendo porre in essere ausili educativi idonei, non può certo essere onerata di far conseguire ad ogni costo un buon esito scolastico a qualunque allievo, per la semplice ragione che ogni buon esito scolastico, a prescindere dalle [sue] peculiari condizioni di salute [...], necessita inevitabilmente della attiva collaborazione del discente, della sua buona volontà e si conforma necessariamente in base alle sue attitudini, che ne costituiscono inevitabile presupposto e limite.”

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale

D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Disabilità

Legge 30 marzo 1971, n. 118	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
D.P.R. n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n.4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n.1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.Lgs n. 66/2017
Nota MIUR n.15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.Lgs n.66/2017. Precisione
D.Lgs del 7 agosto 2019 n. 96	Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs del 13 aprile 2017
DI n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Alunni con altri bisogni educativi

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti
Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014	Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"
Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017	Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine"
Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018	L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.

Alunni stranieri

DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, c. 6, del D.Lgs 25/07/1998, n. 286
CM n. 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014"
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura"

4. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

4.0. Quadro generale

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	
➤ minorati vista	Certificazione di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Profilo di funzionamento (P.F.) da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico
➤ minorati udito	
➤ minorati psicofisici	
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
➤ DSA certificati (Legge 170/2010)	Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico
➤ Deficit nell'area del linguaggio	Diagnosi
➤ Deficit nelle aree non verbali	Diagnosi
➤ Altre problematiche severe	Diagnosi
➤ ADHD/DOP	Diagnosi
➤ Funzionamento cognitivo limite (borderline)	Diagnosi
SVANTAGGIO	
➤ Socio-economico	Altra documentazione
➤ Linguistico e culturale	Altra documentazione
➤ Altro	Altra documentazione

4.1. Alunni con disabilità (Legge 104/1992)

La legge quadro n. 104/1992 definisce persona con disabilità colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L'art 24, infine, riconosce “il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

La certificazione di disabilità viene redatta da “una commissione medica presieduta dal medico-legale, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche” (D.Lgs n. 96/2019)

4.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici

a. Disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta con una conseguente discomprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, è un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluidità e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo-motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce “comorbidità”. La comorbidità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione) emotivi e del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati influenza negativamente lo sviluppo delle abilità.

Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle ASL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'ASL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità.

I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD-10), sotto

la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno.

d. Altre problematiche severe

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche della legge 104).

e. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività' (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso socialmente disabilitati, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi. E' comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

f. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con

altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

4.3. Alunni in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- ☐ **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- ☐ **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- ☐ **linguistico:** legato alla non conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). In questo contesto, però, "si rischia di assistere ad una scuola che tende a categorizzare e modellizzare" come afferma la nota Ministeriale del 17/05/2018 n. 1143, mentre "i docenti e i dirigenti che contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette e, senza la necessità di avere alcuna classificazione "con BES" o di redigere Piani Didattici Personalizzati, riconoscono e valorizzano le diverse normalità, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato".

5. AZIONI PER L'INCLUSIONE

Azioni a livello di singola istituzione scolastica

Per perseguire tale "politica per l'inclusione", il nostro Istituto, ai sensi del D.Lgs n.66/17 e successiva modifica D.Lgs n. 96/19, ha istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (G.L.I.) e il Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.). Il GLI è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, specialisti dell'Azienda sanitaria locale e, eventualmente, da personale ATA. Il GLI ha il compito di supportare:

- il Collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l'inclusione;
- i Consigli di Classe nell'attuazione del P.E.I.

Per la definizione e l'attuazione del Piano di inclusione, il G.L.I. può avvalersi della "consulenza" delle seguenti risorse: genitori, studenti, rappresentanti delle Associazioni territoriali delle persone con disabilità. Per poter realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio

Il Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.) è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, dal Consiglio di Classe, dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, dagli operatori ASL che seguono il percorso educativo dell'alunno comprese le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola (come da D.Lgs n. 96/19 art. 9) e con la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, nel rispetto dell'autodeterminazione. Funzioni e compiti del Gruppo di lavoro operativo sono: "definizione del P.E.I. e la verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di

quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento”.

Azioni a livello territoriale

La nuova inclusione scolastica (decreti legislativi n. 66/2017 e n. 96/2019), a livello territoriale, ha affidato un ruolo importante ai gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) che saranno istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori. Il GIT è composto da docenti esperti nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative; è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Per quanto riguarda i compiti, il GIT:

- ✓ conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;
- ✓ supporta le scuole:
 - nella definizione dei P.E.I., secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione I.C.F.
 - nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica
 - nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva
- ✓ svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal caso, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Rilevante è l'istituzione dei Centri territoriali di supporto (CTS) quali istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione (art. 9, c. 2-bis);

Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.

PARTE PRIMA

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con disabilità;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle “Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR nell'agosto del 2009, al decreto legislativo n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, al d.lgs n. 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66 e al Decreto Interministeriale n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.

Tale processo, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione “il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione”. Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione”.

2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

2.1 Cosa faranno i genitori

La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando all'elaborazione del PF e PEI. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione il Referente all'Inclusione convoca i genitori e presenta l'insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.

2.2 Cosa farà la scuola

Il Consiglio di classe

Il Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.

I Docenti di sostegno

“I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (*Testo Unico L. 297/94* “) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (*Linee guida per l'integrazione scolastica*).

Il Personale ATA

Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Il Personale educativo-assistenziale

L'educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell'autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell'alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel P.E.I. che rispondono a bisogni educativi specifici.

L'assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo, al fine di promuovere l'inserimento dell'alunno con disabilità nel contesto di riferimento.

Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe e l'insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l'alunno.

2.3 Cosa faranno gli esperti ASL

Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi dell'istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano all'aggiornamento ed alla stesura del P.F.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare l'Istituto, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e il personale docente. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutta la documentazione aggiornata per gli adempimenti previsti.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno/a diversamente abile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del P.E.I., del P.F. e le relazioni finali relative alla classe terza. All'inizio dell'anno scolastico viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti di sostegno e gli assistenti scolastici della scuola media di provenienza, e il nuovo Consiglio di classe a cui parteciperanno il coordinatore, i docenti di sostegno, e gli insegnanti curricolari che desiderano partecipare.

E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo/a sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova scuola.

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della Certificazione per l'Integrazione Scolastica, del Profilo di Funzionamento e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno/a in una classe ritenuta la più idonea all'integrazione dello stesso/a. Nel caso in si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in prima superiore, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/09-ART 5 comma 2, mediante la redazione di un apposito progetto (Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di riduzione numero alunni per classi iniziali).

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno/a, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe e con l'ausilio dell'insegnante di sostegno. Per l'alunno/a che frequenta la

prima superiore il periodo osservativo può durare per un massimo di 90 giorni, mentre se è già iscritto il tempo necessario è solitamente ridotto a 30 giorni.

Elaborazione del PEI

E' redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro ottobre.

Entro il 31 ottobre sarà programmato un G.L.O. a cui parteciperanno tutti i docenti del Consiglio di classe, gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile, la famiglia, l'alunno (ove possibile) e tutti gli operatori che si riterranno opportuni. Il G.L.O. elaborerà e approverà il **Piano Educativo Individualizzato**. Tutta la documentazione sarà consultabile dai docenti e depositata in Segreteria nei fascicoli personali dell'alunno/a.

4. LA DOCUMENTAZIONE

La commissione medico-legale effettua l' accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della salute (I.C.F.). Questa certificazione dà diritto all'assegnazione del docente di sostegno e alla presenza di un assistente specializzato (ASACOM), in caso di gravità funzionale.

Una volta ricevuta la documentazione il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) prima e il Consiglio di Classe poi, si attiva per la realizzazione della seguente documentazione:

Il Profilo di Funzionamento

Il profilo di funzionamento, previsto dal D.Lgs n. 66/2017 e poi integrato dal D.Lgs 96/2019, sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Viene redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità, allo scopo di assicurare l'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) usato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il Profilo di Funzionamento è fondamentale ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ed è redatto da una apposita unità di valutazione multidisciplinare, composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o un altro medico specialista, esperto nella specifica patologia o disabilità del minore. Nella commissione ci devono poi essere almeno due delle seguenti figure: un operatore sanitario esperto in riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva e un assistente sociale che rappresenti l'ente locale di competenza.

Il profilo di funzionamento è un documento propedeutico all'inserimento di un disabile nella scuola ed è assolutamente necessario per la corretta predisposizione del "Piano Educativo Individualizzato" (P.E.I.), così come anche del Progetto Individuale. Il P.F. definisce le misure di sostegno, le competenze necessarie e tutte le risorse, anche strutturali, da mettere in campo per garantire l'inclusione scolastica, viene redatto in collaborazione con i genitori dell'alunno e nell'assoluto rispetto al diritto della sua autodeterminazione. Vi partecipano attivamente anche il dirigente scolastico, così come un docente specializzato nel sostegno didattico. Il profilo di funzionamento di ogni studente con disabilità va poi aggiornato nel tempo, visto che le sue condizioni ed esigenze possono cambiare. Viene aggiornato in occasione di ogni passaggio di grado d'istruzione, partendo dalla scuola dell'infanzia e periodicamente trasmesso ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Ne avranno sempre copia aggiornata anche la scuola e gli Enti Locali di competenza, così come ogni soggetto direttamente coinvolto nel PEI e nel Progetto individuale, qualora venga richiesto.

Il Piano Educativo Individualizzato

Tenuto conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, viene redatto il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, programmati per il raggiungimento degli obiettivi, tenendo presenti i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione e le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Il Piano educativo individualizzato (PEI) diviene perciò non solo lo strumento per l'integrazione nella scuola degli alunni con disabilità, ma un necessario strumento operativo per il PROGETTO DI VITA della persona con disabilità.

Di norma si verifica con frequenza quadrimestrale (o con verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà) e poi al termine di ogni anno scolastico, mediante una relazione finale scritta. Nella scuola secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) deve scegliere uno dei percorsi sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

- **Ordinario** - conforme alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d'istituto;
- **Personalizzato (con prove equipollenti)** - rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione: con verifiche identiche o equipollenti.
- **Differenziato** - Con obiettivi e contenuti non riconducibili, in parte o del tutto, a quelli della classe, ma stabiliti dal G.L.O. nell'ambito PEI in relazione all'alunno; il raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi.

Verifica intermedia del PEI

Periodo di riferimento: I Quadrimestre

La verifica intermedia del PEI conterrà:

- Il percorso didattico-educativo intrapreso;
- le strategie metodologiche e didattiche utilizzate;
- le risorse materiali e strumenti utilizzati;
- le risorse umane impegnate nel percorso formativo;
- Attività programmate attuate;
- criteri e modalità di verifica e valutazione

Relazioni di fine anno scolastico e documento del 15 maggio (solo per le classi terminali)

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico conterrà:

1. Evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all'autonomia, socializzazione, apprendimenti...);
2. Evoluzione dell'aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione delle autonomie, di conoscenze e competenze, per ciascuna materia);
3. Modalità dell'intervento di sostegno (accorgimenti relazionali e didattici);
4. Informazioni sull'eventuale intervento dell'educatore (partecipazione alla progettualità educativo-didattica, modalità dell'intervento);
5. Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale AUSL;

6. Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, i criteri di valutazione

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'attività didattica

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009 e successivi Decreti Legislativi

Verifica e valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò al fine di avere un immediato riscontro dell'efficacia dell'intervento didattico e la validità della programmazione. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. Si rammenta, al proposito, quanto stabilito dalle linee guida già citata:

“La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.”

Schema di sintesi della documentazione

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Certificazione di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. E' una diagnosi clinica del disturbo.	Commissione medico-legale	All'atto della prima segnalazione
PF- PROFILO DI FUNZIONAMENTO E' redatto dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). (Rimangono validi DF e PDF fino a quando non entrerà a regime il Profilo di Funzionamento)	Unità di valutazione multidisciplinare con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante dell'amministrazione scolastica	Dopo l'accertamento della disabilità. Va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione o in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona disabile.
PEI - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E' il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie.	GLO	Formulato entro il mese di ottobre e verificato alla fine del primo quadrimestre e al termine dell'anno scolastico
VERIFICA INTERMEDIA: come sopra descritto.	Consiglio di Classe	Fine I quadrimestre
RELAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: come sopra descritto.	Consiglio di Classe	Entro il 15 giugno
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO: come sopra descritto.	Consiglio di Classe	Entro il 14 maggio

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe**, oppure
- **il docente di sostegno**, oppure
- **il docente Referente Inclusione**

PARTE SECONDA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI

ALUNNI CON DSA

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con DSA.;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con DSA.

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia**
- **la disortografia**
- **la disgrafia**
- **la discalculia**
- **disnomia**
- **disprassia**

Vi può inoltre essere comorbidità.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

3.1 Cosa faranno i genitori

Iscrizione alla classe prima

- ☐ **a febbraio**, al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero **segnalare nell'apposito spazio** la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- ☐ **tra giugno e settembre**, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASL, nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle ASL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
- ☐ si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria
 - deve essere aggiornata e se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento

- deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo
- la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP
- **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CTS dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al Referente dei BES per l'attivazione dei Progetti.
- **Dopo il Consiglio di Classe di Novembre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP
- si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- la scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.
- occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL, nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità alle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP;
- la scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP;
- il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP;
- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CTS dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al Referente BES per l'attivazione dei Progetti.
- il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato

- si ricorda ai genitori che la scuola
 - **non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo**, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame.
 - per **l'accesso all'università** la diagnosi non deve essere più vecchia di tre anni
 - la **diagnosi deve essere aggiornata** e che il Consiglio di Classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento che la famiglia deciderà se effettuare o meno.

- Il Consiglio di Classe inserisce nel documento del 15 Maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art 5 del DM 5669/2011.
- L'OM del mese di maggio relativa agli Esami di Stato all'articolo *Esami dei candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento e alunni che presentano Differenti Bisogni Educativi* dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.

3.2 Cosa faranno i docenti

- **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione;
- **nel Consiglio di Classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **entro il Consiglio di Classe di Novembre** o se necessario in un **consiglio di classe straordinario** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- **entro la fine del primo periodo (trimestre o quadrimestre)** i **PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
- a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C. l'adequatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

FASI	ATTORI	ATTIVITA' E COMPITI
Fase Preparatoria (Entro il termine stabilito dal MIUR)	ALUNNO E FAMIGLIA	1. Nell'ambito del Progetto Orientamento l'alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. 2. La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135). 3. La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla Privacy) dovranno far pervenire alla segreteria la certificazione attestante il DSA redatta ai sensi della normativa vigente.
		Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il Referente DSA. Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni DSA neo-iscritti da mettere a disposizione del Referente DSA ed informa il Coordinatore e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento . Nel corso del mese saranno predisposti incontri tra la famiglia e il Referente DSA per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche, metodologiche, di studio, background dello studente.

Accoglienza Condivisione (Settembre Ottobre)	DIRIGENTE SCOLASTICO	Il Referente DSA riferisce al Coordinatore di classe ed ai docenti della classe in cui è inserito l'alunno, quanto emerso al punto 3 nel corso del CdC del mese di Ottobre consegnando al Coordinatore di Classe i
	REFERENTE BES	dati diagnostici che andranno inseriti nel PDP.
		I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso
	SEGRETERIA	che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP
	DOCENTI DELLA CLASSE FAMIGLIE	dell'alunno, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola. Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori Asur o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico. Il Coordinatore illustra alla classe le difficoltà apprenditive legate al Disturbo, presenta l'alunno e avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola.
Condivisione (Novembre)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso del CdC del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP con la famiglia.
Trasparenza e documentazione (Durante l'anno Scolastico)	DOCENTI DELLA CLASSE	Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale: - la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell'alunno, allegandone copia al documento della prova eseguita dall'alunno; - le misure dispensative adottate, secondo le stesse modalità. Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA della loro presenza e del PDP adottato.
Valutazioni periodiche (Dicembre Giugno)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C l'adeguatezza del PDP Valutando se necessario, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

5.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

5.2 Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione

degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo.

Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica. Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuospaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro;
- nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:
 - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
 - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
 - approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante.

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'esonero è regolamentato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'“**esonero**” riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “**dispensa**” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

5.3 Verifica e valutazione

“L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il coordinatore di classe**, oppure
- **il docente Referente per i DSA**

PARTE TERZA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I DSA

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- ☐ deficit dell'area del linguaggio
- ☐ deficit nelle aree non verbali
- ☐ deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- ☐ funzionamento cognitivo limite (borderline)
- ☐ altre problematiche severe

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) **ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservati per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) **gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) **disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”*.

Diagnosi e certificazione

- Per **“DIAGNOSI”** si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per **“CERTIFICAZIONE”** si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui

procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c'è certificazione H o DSA, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC per adottare il PdP:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

- se c'è una CERTIFICAZIONE (H o DSA), l'alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non possiamo violare in alcun modo;

- se c'è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CDC che decide cosa fare e come farlo.

È il CDC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata).

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc..., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.

Il consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno .
- b) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
 - **nel Consiglio di classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - **entro il Consiglio di Classe di Novembre** o in un **consiglio di classe straordinario** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - **entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITA' DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per questi alunni la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- applicherà in modo stabile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida;

- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure

- **il docente referente per l'inclusione**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUARTA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*" e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013 e dalla nota n. 1143 del 17/05/2018.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- ☐ **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- ☐ **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- ☐ **linguistico**: legato alla non conoscenza della lingua italiana

Per quanto riguarda l'area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Parte Quinta di questo documento.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

"Tali tipologie di alunni dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni il Consiglio di Classe può attivare percorsi individualizzati e personalizzati. La nota Ministeriale n. 1143 del 17/05/2018, afferma che "la scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti", realizzando percorsi flessibili e pratiche di individualizzazione e personalizzazione nella progettualità educativa e didattica.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida" (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013). La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) **ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservati per periodi temporanei in ogni alunno;

2) **gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;

3) **disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno che necessiti di bisogni educativi speciali. Si dovrebbe riconoscere solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”*.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c’è certificazione H o DSA, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del CdC per adottare il Pdp:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (...) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc..., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell’alunno ma non di garantirlo.

Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- c) **indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno .
- d) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
 - **nel Consiglio di Classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l’alunno e la famiglia coinvolti;

- **entro il Consiglio di Classe di Novembre** o in un **Consiglio di Classe straordinario** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- **entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
- a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale .

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITA' DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A.

Si precisa che per gli alunni la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente referente per l'inclusione**

PARTE QUINTA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

1. INTRODUZIONE

In questi ultimi anni la nostra scuola ha accolto alunni stranieri provenienti da paesi europei ed extraeuropei, per i quali necessita un inserimento sempre più positivo ed efficace tale che la cui presenza possa essere considerata una ricchezza di scambio interculturale.

Pertanto si è resa necessaria, diventandone una delle priorità della scuola, la predisposizione di un protocollo di accoglienza specifico per gli alunni stranieri

Un'apposita Commissione, individuata all'inizio dell'anno scolastico e presieduta dal Dirigente scolastico si riunirà ogni qual volta si presentano casi di iscrizione di alunni stranieri neo-arrivati con particolari necessità al fine di garantire un efficace inserimento degli stessi.

2. FINALITÀ

Il protocollo si propone di:

- Definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- Facilitare l'ingresso a scuola di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione;
- Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di ogni alunno;
- Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;
- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato;
- Definire ruoli e compiti degli operatori scolastici;
- Tracciare le diverse fasi dell'accoglienza e le diverse fasi di facilitazione della lingua italiana.

3. ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere:

- **Amministrativo-burocratico-informativo** che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri;
- **Comunicativo-relazionale** riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi dell'accoglienza a scuola;
- **Educativo-didattico** che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, inserimento e insegnamento dell'italiano come seconda lingua anche ricorrendo, dove possibile e indispensabile) alle agenzie educative presenti ed operanti sul territorio;
- **Sociale** che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio.

4. PRIMA FASE:AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO-INFORMATIVO

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione e sarà gestita in modo da garantire la massima cura nell'espletamento della pratica di iscrizione dal punto di vista amministrativo-burocratico e informativo

4.1 COMPITI SEGRETERIA

- Iscrivere l'alunno utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta;
- Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;

- Richiedere il permesso di soggiorno e i documenti anagrafici.
- Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola e sul territorio, consegnando il **“Vademecum di accoglienza dell’alunno straniero”**.
- Fornire ai genitori la modulistica della scuola (assicurazione, uscite, assenze, discipline, materiali necessari...);
- Controllare i documenti scolastici e sanitari;
- Avvisare la Commissione qualora si ritenga necessario.

4.2 MATERIALI:

- Moduli d'iscrizione, possibilmente e in caso di estrema necessità, in versione bilingue;
- Scheda di presentazione dell'Istituto, Vademecum di accoglienza dell’alunno straniero.
- Modulistica varia (estratti di PTOF;; Regolamento d’Istituto ecc..).

5. SECONDA FASE: COMUNICATIVO-RELAZIONALE

In questa fase la **Commissione** si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri **neo arrivati**. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avverrà, previa convocazione della Commissione, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. Nel caso in cui la Commissione, dopo accertamento linguistico, ritenga opportuno inserire l’alunno in una classe differente da quella prevista per l’età anagrafica, la decisione sarà portata all’attenzione del Collegio dei Docenti che dovrà deliberare.

5.1 COMPITI:

- Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
- Effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccogliere informazioni su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno;
- Fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola;
- Propone la piena e continuativa collaborazione tra scuola e famiglia.
- Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi;
- Propone, sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe e l’indirizzo d’inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative familiari emerse dal colloquio. L’assegnazione ad una sezione piuttosto che ad un’altra dovrà essere effettuata tenendo conto del numero di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe;
- Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;
- Individua con il team docenti percorsi di facilitazione.

5.2 MATERIALI

- Scheda di rilevazione sul percorso linguistico dell’alunno;
- Traccia di primo colloquio con la famiglia;
- Griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento relazionale per gli alunni stranieri.

Fra l'atto formale dell'iscrizione e l'effettivo inserimento in classe intercorrerà un lasso di tempo (max. 1 settimana) che permetterà di curare l'inserimento stesso (*scambio di informazioni, accordi con il team docente, preparazione della classe,*).

5.3 COMPITI DELLA COMMISSIONE

- Promuovere l'attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che fanno alfabetizzazione;
- Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia;

5.4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento e secondo le indicazioni del DPR 31/08/'99 n°394 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014

"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) Dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) Dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) Del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) Del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".
- e) È auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano eventualmente raggruppati, a parità di età, per etnie
- f) L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico;

Là dove è strettamente necessario si proporrà la consulenza di un mediatore culturale (anche in collaborazione con le agenzie educative presenti e operanti sul territorio) che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricula, sulla durata e sul calendario scolastico.

6.TERZA FASE: EDUCATIVO-DIDATTICA

In questa fase la Commissione dopo aver valutato il nuovo alunno:

- Individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento (necessità di corsi integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, anche organizzati da agenzie esterne – se le risorse materiali e finanziarie lo consentono-);
- Presenta la proposta dell'attività da svolgere al Collegio dei Docenti e coinvolge il consiglio di classe allo svolgimento dell'attività programmata;
Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe individuerà, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello didattico (rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale visivi, musicali, grafici per contestualizzare la lezione, modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei programmi curriculari, istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi di facilitazione relazionale (es, utilizzo di materiali nelle diverse lingue).

6.1 ACCOGLIENZA

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nella scuola un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l'alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.

Sarà compito degli insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a:

- Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l'inserimento dell'alunno straniero nella classe:
 - informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa;
 - dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza;
 - preparando un'aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d'origine, carta geografica con segnato il Paese di provenienza...);
 - individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (*compagno di viaggio*) dell'alunno straniero;
- Favorire la conoscenza degli spazi della scuola;
- Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola;
- Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività;
- Rilevare i bisogni specifici di apprendimento;
- Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione;
- Programmare il lavoro con gli insegnanti che seguono l'alunno straniero;
- Valorizzare l'altra cultura straniera;

6.2 INSERIMENTO NELLA CLASSE / SEZIONE

Nella prima fase dell'inserimento scolastico, l'insegnamento della lingua italiana deve tendere soprattutto a:

- fornire all'alunno straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe;
- sviluppare l'italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale.

L'alunno, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l'attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti.

La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano.

I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni dell'alunno straniero perché trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene.

Gli argomenti che si presenteranno saranno affrontati secondo criteri individuati dai docenti ed adeguate alle potenzialità dell'alunno.

6.3 SUGGERIMENTI METODOLOGICI

Le attività dovranno essere svolte in un piccolo gruppo di pari per favorire la socializzazione e sostenere l'approccio linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, "tutoraggio").

Nel primo anno di attività dell'alunno straniero neo-arrivato sarà data priorità all'apprendimento e al consolidamento della lingua italiana

Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, che qui si riporta:

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.”

Il Collegio dei docenti delega i Consigli di Classe interessati a individuare possibili forme di:

- adattamento dei programmi di insegnamento già sperimentate da Consigli di classe di altre scuole secondarie di secondo grado che possono essere:
- la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno.

Il Consiglio di Classe avrà facoltà, se lo ritiene opportuno, predisporre un PDP.

La decisione di predisporre il PDP è solo del Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011)

6.4 L'ITALIANO COME SECONDA LINGUA

La scuola (anche in collaborazione con agenzie educative presenti ed operanti sul territorio) qualora le risorse umane e finanziarie lo consentano cercherà di attivare laboratori di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo, tuttavia le classi di italiano L2 potranno prevedere accorpamenti di livelli simili.

6.5 VALUTAZIONE

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente - Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (CM n° 24 del marzo 2006).

Dall'emanazione della legge n°517/77 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e dei genitori al processo di apprendimento. L'art. 4 DPR n°275/99, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino nel "rispetto della normativa nazionale".

L'art. 45, comma 4 DPR n° 394/99 che così recita " *il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento...*". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.

Per il Consiglio di Classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti nella valutazione degli alunni.

I Consigli di Classe potranno decidere che gli alunni stranieri, i quali non conoscendo la lingua partono da un'evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, come per esempio Scienze motorie, Matematica o materie di indirizzo con terminologia specifica.

L'attività di alfabetizzazione, qualora organizzate dalla scuola, sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curricolare.

Nel caso in cui l'alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.

Il Consiglio di Classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere, la dove possibile, la presenza di un mediatore linguistico, durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di valutazione dell'alunno debitamente tradotto.

È utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma dovrebbe tener conto del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento, eventuali condizioni di disagio. È opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell'Italiano.

Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all'altra, occorre inoltre far riferimento ad una previsione di sviluppo dell'alunno.

7. QUARTA FASE: SOCIALE

Il protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale verrà costruita una rete di raccordo ed integrazione dell'azione delle Istituzioni scolastiche e dei Servizi Sociali del Territorio.

“Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale all'istruzione e alla promozione della propria personalità. Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l'adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire l'attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al conseguimento di un'equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione. Si rivela poi di fondamentale importanza l'instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall'intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali”.

8. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente referente per l'inclusione.**